AVVISO

GIUGNO 2011

Oggetto: DOMANDA ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare, dal **01.07.2011** al **30.06.2012**, è necessario che venga restituito possibilmente entro il mese di luglio 2011:

- 1) L'allegato mod. ANF/dip. debitamente compilato con i redditi relativi all'anno **2010** e sottoscritto dal coniuge, su suggerimento dell'Istituto si invita a non lasciare i campi della tabella A e B vuoti, inserire eventualmente "0";
- 2) Un'autocertificazione di stato di famiglia.

Nel mentre si precisa che sui documenti non è più richiesta l'autentica della firma, per la compilazione degli stampati si rimanda alle istruzioni contenute sul retro del modulo.

In mancanza della modulistica compilata non sarà possibile erogare l'assegno nucleo familiare, per cui solamente al momento della ricezione del modello si provvederà a liquidare anche gli eventuali importi arretrati.

ISTRUZIONI IN EVIDENZA – ANF 2011 / 2012

Con riferimento alla compilazione della modulistica Inps ANF/DIP – COD. SR16 per la richiesta degli ANF si evidenziano di seguito alcune delle istruzioni di maggiore rilievo. Si consiglia di prendere visione della modulistica Inps per le istruzioni esaustive.

Si ricorda che la modulistica Inps (ANF/DIP – COD. SR16) per la richiesta degli ANF va sottoscritta, sia dal richiedente, sia dal coniuge (ovviamente se presente e non legalmente ed effettivamente separato o divorziato).

REDDITI

- 1. nella **Tabella A Redditi assoggettabili ad IRPEF**, come gli scorsi anni, devono essere indicati i redditi assoggettabili a **Irpef**. Si tratta ad esempio dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, ecc.) percepiti in Italia o all'estero, compresi gli arretrati; nonché dei redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
- 2. nella **Tabella B Redditi esenti da imposta o con imposta sostitutiva**, novità dal 2009, devono essere esposti i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta **o imposta sostitutiva**. Si tratta ad esempio dei redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate.

Nella <u>colonna 1</u> devono pertanto essere indicati anche gli **importi relativi a premi soggetti a tassazione ridotta** (ai sensi del DL n. 93/2008) **assoggettati ad imposta sostitutiva 10%** e riportati nella **casella 93 CUD 2011**.

N.B. I REDDITI DETASSATI - INDICATI NELLA CASELLA 93 DEL CUD - VANNO INSERITI NELLA TABELLA B DEL NUOVO MODULO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI SOLO SE SONO STATI EFFETTIVAMENTE DETASSATI, QUINDI SOLO SE ANCHE IL PUNTO 94, RELATIVO ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA, È COMPILATO.

Nella <u>colonna 2</u> devono essere indicati gli altri redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro, ecc.). Tali redditi devono essere indicati solo se, complessivamente, superano **euro 1.032,91**.

SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL NUCLEO FAMILIARE

I soggetti rientranti nel nucleo ai sensi della normativa sugli assegni familiari sono unicamente i seguenti:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
- i figli o equiparati con meno di 18 anni;
- i figli o equiparati da 18 a 21 anni purchè studenti o apprendisti e sempre che il nucleo sia composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili;
- fratelli e sorelle del richiedente minori, oppure maggiorenni inabili orfani di entrambi i genitori e privi di pensione ai superstiti;

l'appartenenza al nucleo va dimostrata tramite autocertificazione dello stato di famiglia (da farsi consegnare dai richiedenti, se non già trasmessa negli ultimi 5 anni).

A.N.F. PER DIPENDENTI STRANIERI E CON FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il richiedente straniero può includere nel nucleo tutti i familiari residenti in Italia.

Per i familiari residenti all'estero è necessario distinguere:

- residenti in stati dell'**Unione Europea**: possono fare parte del nucleo purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia pagati dallo Stato estero. E' necessaria la preventiva autorizzazione Inps da richiedere con modello ANF42.
- residenti in stati **convenzionati (*)**: possono fare parte del nucleo purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia pagati dallo Stato estero. E' necessaria la preventiva autorizzazione Inps da richiedere con modello ANF42. (*) Ad esempio sono Stati convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.
- residenti in stati **non convenzionati**: non possono fare parte del nucleo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(da utilizzarsi in sostituzione della documentazione probante)

Il/La sottoscritt
nat a (Prov), il residente in (Prov),
Via
a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
_Il mio nucleo familiare è così composto :
Data
Firma del dichiarante